



## SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

DELLE CASSE DI COLMATA B E D/E NEI COMUNI DI VENEZIA E DI MIRA

TRA

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Direttore della ....., ....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto

E

l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura, con sede legale in Viale dell'Università n. 14 – 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287, di seguito denominata "Veneto Agricoltura", rappresentata da .....

VISTI

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992;
- il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante;
- la legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 28 luglio 2020 di recepimento del Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 150, datata 10 dicembre 2019;

PREMESSO CHE

- l'ambito territoriale delle Casse di Colmata è il risultato di un'importante opera di bonifica finalizzata a consentire l'espansione della terza zona industriale di Porto Marghera, avvenuta a metà degli anni '60 del secolo scorso; i sedimenti utilizzati per la realizzazione delle Casse provenivano, per la parte più consistente, dall'escavo del Canale "Malamocco – Marghera";



5ee2407f



- in attuazione dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2013, n. 98, "Trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui al D. Lgs n. 85/2010 (c.d. "Federalismo Demaniale") sono state trasferite dallo Stato alla Regione del Veneto le aree corrispondenti alle Casse di Colmata B e D/E, per un totale complessivo di circa 1.100 ettari, ricadenti principalmente nel territorio comunale di Mira e, per una parte residuale, nel Comune di Venezia, tramite i Decreti di trasferimento della proprietà datati 15/03/2019 (prot. n. 2019/4285/DR-VE; prot. n. 2019/4286/DR-VE; prot. n. 2019/4287/DR-VE);
- la richiesta di trasferimento è stata motivata dall'esigenza di giungere ad un accorpamento di superfici già intestate al Demanio regionale, anche in considerazione del fatto che la limitrofa Cassa di Colmata A è già anch'essa di proprietà regionale, attualmente destinata ad area di fitodepurazione nell'ambito della realizzazione del "Progetto Integrato Fusina";
- con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio n. 41 del 22 marzo 2019, si è provveduto alla classificazione negli inventari del patrimonio immobiliare regionale, all'interno della categoria dei terreni indisponibili, dei compendi immobiliari denominati "Casse di Colmata B, D ed E" ubicati nei Comuni di Venezia e Mira;
- su tali aree insistono forme di tutela paesaggistica/ambientale disciplinate da una serie di strumenti di pianificazione regionale, quali il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana – PALAV, il Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000, nonché da altri strumenti di pianificazione quali il Piano di Gestione del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" e il Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali";
- ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, le Casse di Colmata rientrano nell'ambito della Zona di Protezione Speciale ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", nonché della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3250030 "Laguna di Venezia medio inferiore", già Sito di Importanza Comunitaria (SIC) riconosciuto nel 1995 e confermato nel 2004;
- il compendio territoriale in argomento risulta essere di grande interesse per la fauna e gli habitat lagunari e che di conseguenza gli interventi di valorizzazione che interessano le Casse di Colmata B e D/E devono essere finalizzati alla riqualificazione e al ripristino ambientale, alla gestione attiva degli habitat, alla tutela delle acque lagunari e delle numerose specie di avifauna di interesse conservazionistico, nonché alla divulgazione delle tematiche naturalistiche;
- particolare attenzione verrà riservata alle attività volte a favorire condizioni ambientali ottimali per lo sviluppo e per l'espansione di habitat già presenti nelle Casse di Colmata, ma minacciati dalla presenza della specie vegetale invasiva "Baccharis halimifolia", inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria;

#### CONSIDERATO CHE

- al fine di valorizzare detto compendio territoriale e individuare adeguate risorse finanziarie a tale scopo, il Consiglio regionale, con Deliberazione n. 150 del 10/12/2019, recepita dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1033 del 28/07/2020, ha approvato una specifica scheda di riparto di fondi a valere sulla Legge Speciale per Venezia per progetti di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E;
- la Regione del Veneto, per il tramite della Direzione Progetti Speciali per Venezia ha chiesto la collaborazione dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV, dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Università degli Studi di Padova per la definizione di un specifico Piano di Gestione delle Casse di Colmata;



5ee2407f



- a tale richiesta, le Università contattate hanno dato positivo riscontro, rispettivamente con note prot. n. 84691 del 21/02/2020, prot. n. 75353 del 17/02/2020, prot. n. 83753 del 21/02/2020;

## PRESO ATTO CHE

- Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale istitutiva 28 novembre 2014, n. 37, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, svolgendo inoltre, tra le altre, le funzioni di salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico, nonché di gestione del demanio forestale regionale, sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 931 del 23 giugno 2017;
- ai sensi della stessa Legge istitutiva, la Giunta regionale può affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti e attività di propria competenza, sulla base di specifiche convenzioni, avendo identificato quale compito prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di attività di supporto alla Giunta;
- rientrano, tra le direttive per l'Agenzia, identificate dalla sopra citata DGR n. 931/2017, la creazione di sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità, nonché la realizzazione degli interventi di manutenzione secondo i criteri tecnici dell'ingegneria naturalistica;
- la Direzione Progetti Speciali per Venezia, con nota prot. n. 537453 del 16/11/2021, ha chiesto a Veneto Agricoltura di prestare la propria collaborazione per la gestione dei suddetti siti e per l'attuazione degli interventi di valorizzazione ambientale, in sinergia con gli Atenei di Venezia e di Padova;
- Veneto Agricoltura, con nota prot. n. 26097 del 17/11/2021, ha confermato la propria disponibilità a dare attuazione ai progetti di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E;

TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 - Oggetto**

La Regione del Veneto incarica Veneto Agricoltura dell'attuazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E nei Comuni di Venezia e di Mira, la cui copertura finanziaria, per l'importo complessivo di € 1.000.000, è garantita a valere sulle risorse individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 28 luglio 2020, di recepimento del Piano di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 150/2019, scheda di progetto B/1.

**Art. 2 - Attività**

Le attività previste dalla presente Convenzione sono le seguenti:

- Rilievo, mappatura e restituzione cartografica delle formazioni vegetali attualmente presenti nelle Casse di Colmata B e D/E, descrittiva degli aspetti vegetazionali delle varie biocenosi presenti;
- Rilievo, mappatura e restituzione cartografica delle superfici delle Casse interessate dalla diffusione di "Baccharis halimifolia", specie invasiva inserita nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale;
- Interventi di eradicazione e contenimento della diffusione della specie invasiva "Baccharis halimifolia";



- Rilievo e mappatura degli habitat già presenti nelle Casse di Colmata B e D/E e monitoraggio delle specie da direttiva 92/43/CE e dell'avifauna;
- Predisposizione di un programma di sperimentazione e di indagini ambientali volto alla definizione della qualità dei terreni e dei sedimenti costituenti le Casse di Colmata B e D/E, anche in riferimento ai recenti aggiornamenti normativi e regolamentari in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia;
- Supporto alla Regione del Veneto nella predisposizione e individuazione delle misure di gestione delle Casse di Colmata B e D/E;
- Valorizzazione delle valenze ambientali del compendio territoriale in questione, attraverso specifiche attività di divulgazione delle tematiche naturalistiche e mediante un progetto di fruizione delle aree che preveda la realizzazione di percorsi ambientali e di strutture per l'osservazione e lo studio dell'avifauna, in un'ottica di turismo sostenibile.

### **Art. 3 - Obbligazioni delle Parti**

#### **3.1** Veneto Agricoltura si impegna a:

- a) garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione le proprie attrezzature, il proprio personale ed eventuali servizi esterni in appoggio;
- b) partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione;

**3.2** la Regione si impegna ad erogare l'importo pattuito nei termini e con le modalità indicati ai successivi artt. 5 e 6, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale.

**3.3** Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente Convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti.

### **Art. 4 - Decorrenza e durata. Recesso.**

**4.1** La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024, termine ultimo per la presentazione della documentazione tecnica finale attestante la conclusione delle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da Veneto Agricoltura. Le Parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare, durante la vigenza contrattuale, in forma scritta, la presente Convenzione.

**4.2** Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite, o in corso di esecuzione, alla data in cui il recesso produce effetto.

### **Art. 5 – Pagamenti**

**5.1** L'importo complessivo massimo che la Regione riconoscerà a Veneto Agricoltura per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a € 1.000.000,00, fuori campo IVA.

Tale importo risulta adeguato a remunerare i soli costi a carico dell'Agenzia per l'espletamento delle attività previste nella Convenzione, in termini di risorse umane, mezzi e materiali di consumo.



5ee2407f



5.2 Le spese ammissibili sono relative:

- a. alle attività di progetto eseguite direttamente da Veneto Agricoltura, alle attività di monitoraggio ambientale, all'acquisizione di beni e apparecchiature tecnico-scientifiche, ai servizi e ai lavori necessari per la realizzazione delle azioni progettuali, inclusi gli oneri connessi alla sicurezza;
- b. alle spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), documentate dal responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione, di cui al successivo art. 8;
- c. a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da parte di Enti pubblici e/o Istituti di Ricerca e Universitari, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell'ambito di specifici accordi da sottoscrivere;
- d. a prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali. In tale contesto, Veneto Agricoltura potrà utilizzare proprio personale per le attività di cui alla presente Convenzione, che sarà rendicontato sulla base di rilevazioni orarie, certificate dal Responsabile dell'esecuzione di cui all'art. 8, nonché attivare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il proprio personale, al fine di consentire l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati. Per le medesime finalità, Veneto Agricoltura potrà procedere all'assunzione di personale a tempo determinato.

5.3 L'affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese le attività di studio specialistiche, verranno effettuate da Veneto Agricoltura in ottemperanza alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

#### Art. 6 - Modalità di pagamento

6.1 Il pagamento dell'importo pattuito avverrà a fronte dell'emissione da parte di Veneto Agricoltura di note attive con applicazione dell'imposta di bollo vigente su ogni nota emessa, secondo le seguenti modalità:

- a. il primo acconto, di € 200.000,00, pari al 20% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione del programma delle attività e di una dichiarazione scritta, da parte di Veneto Agricoltura, dell'avvio delle attività;
- b. il secondo acconto, di € 500.000,00, pari al 50% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 dell'importo pagato a titolo di primo acconto;
- c. il saldo finale, dell'importo massimo di € 300.000,00, a conclusione di tutte le attività, a presentazione della documentazione tecnica finale, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione tecnica finale attestante la conclusione delle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da Veneto Agricoltura

6.2 Veneto Agricoltura si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa nell'ambito della presente convenzione:

- Conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
- IBAN: \_\_\_\_\_.



**6.3** In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la presente Convenzione si riterrà risolta.

#### **Art. 7 – Risoluzione**

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

#### **Art. 8 - Responsabili dell'esecuzione**

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione come segue:

Per Veneto Agricoltura: \_\_\_\_\_;

Per la Regione del Veneto: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

#### **Art. 11 – Imposta di bollo. Registrazione**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente Convenzione, che si compone di 11 articoli, redatta su 5 facciate intere e sin qui della sesta, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

**Per la Regione del Veneto**

**Per Veneto Agricoltura**

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)



5ee2407f

